Contratto integrativo aziendale

Il giorno 23.10.1980, alle ore 10, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Lavoro, Sen. Sisinio Zito assistito dal Dott. Paolo Moro, è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale della S.p.A. Stanhome, tra:

la Stanhome S.p.A., rappresentata dal Dott. Battista Bosio, Amministratore delegato, dal Sig. Mariano Gemini responsabile dell'Ufficio del personale, assisteti dal Rag. Mario Borgianni da una parte

e

la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Luigi Piacenti
la FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. Salvatore Falcone, Meniconi Amedeo, Alfredo Magnifico
la UILTUCS-UIL rappresentata dai Sigg. Luigi Scardaone, Moro Roberto e Fioravanti Elio.

Le parti ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori convengono quanto segue:

Informazione:

L'Azienda ha già fornito alle OO.SS. di categoria l'informativa di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Entro il mese di Giugno 1981 la Società invierà comunque al le OO.SS. nazionali un documento che illustri l'andamento aziendale nonché le scelte effettuate nel 1979 e che delinei gli indirizzi generali di politica aziendale per il triennio 1980/1982 gli investimenti previsti, gli indirizzi commer-ciali, gli eventuali riflessi sull'andamento occupazionale.

In occasione di successivi incontri periodici con le OO.SS. ed i C.d.A. interessati anche a livello territoriale si po-trà procedere ad una verifica congiunta circa l'attuazione dei programmi aziendali.

La Società inoltre invierà alle OO.SS., non appena reso pubblico, il bilancio per l'anno 1979 e seguenti.

In occasione degli incontri periodici e comunque a richiesta delle OO.SS. l'Azienda fornirà informazioni sulla politica retributiva nonché sulle retribuzioni di fatto articolate per fasce retributive.

Dichiarazione a verbale

L'Azienda in relazione all'impegno di cui sopra intende sottolineare che i piani e le previsioni aziendali non possono in alcun modo essere considerati vincolanti e che la

loro attuazione è sempre connessa alle possibili variazioni delle condizioni del mercato e delle situazioni generali, che comunque saranno oggetto di esame tra le parti.

Organizzazione del lavoro

Le parti convengono che le problematiche relative alla O.O.L.L. al livello di ciascuna realtà produttiva saranno oggetto di confronto tra le direzioni aziendali da un lato e i consigli di azienda e le O.O.S.S. territoriali dall'altra.
Ciò al fine di individuare criteri di O.O.L.L. che consentano la più equa distribuzione dei carichi di lavoro, una corretta e concordata gestione degli orari di lavoro, dei turni e dei nastri orari, la migliore valorizzazione della professionalità ed una efficiente gestione. A tale scopo potranno anche attuarsi, con tempi e modalità da concordare, forme di lavoro di gruppo e di intercambiabilità delle mansioni.
Tale intercambiabilità dovrà in ogni caso tenere conto delle specifiche professionalità ed essere connessa alle eventuali necessarie riqualificazioni anche in relazione all'immissione nel ciclo produttivo di nuove tecnologie.
Al riguardo si conviene che gli effetti che eventuali modifiche organizzative potranno determinare in positivo nella qualità della prestazione lavorativa, saranno oggetto di verifica e di confronto tra le parti, per concordare soluzioni che riequilibrino il rapporto "salario-professionalità".
Le parti concordano infine di procedere entro il 31.12.1980 ad una puntuale verifica sulla rispondenza degli attuali inquadramenti del personale rispetto alle mansioni effettivamente svolte, per apportare quei correttivi che si rendessero necessari al fine di eliminare eventuali situazioni, singole o collettive di insufficiente inquadramento.
L'azienda si impegna a perseguire in un quadro di compatibilità con la situazione di mercato, una politica tesa al mantenimento ovvero all'incremento degli organici attuali complessivi.
In rapporto a quanto sopra la Società fornirà informazioni per singola realtà aziendale sulle eventuali prospettive di innovazioni tecnologiche nonché consuntivi annuali sulla movimentazione del le merci, sul numero dei pezzi per comparto e per isola, sulla media ordini etc.

Ambiente e salute

Le parti sono d'accordo nel ritenere che l'istituzione di un servizio di medicina preventiva del lavoro è di competenza delle nuove strutture sanitarie locali di cui alla riforma sanitaria.
Sensibili al problema della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori dipendenti, le parti concordano che ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, si farà ricorso a strutture pubbliche specializza-te per l'effettuazione di indagini o rilevamenti sull'ambiente di lavoro. Le conclusioni cui perverranno gli Organi sopra citati saranno vincolanti per l'Azienda.
Qualora si ravvisi la necessità di sottoporre il personale a visite specialistiche dirette ad accertare eventuali insorgenze o sussistenze di stati morbosi legati all'ambiente di lavoro e relative cause, se dette visite non fossero possibili presso le Unità Sanitarie locali (SAUB), l'onere delle predette visite specialistiche sarà a carico dell'Azienda. I dipendenti avranno inoltre diritto di usufruire del necessario permes-so retribuito.

Salario

Si conviene che a far data dal Gennaio 1981, a tutti i lavoratori dipendenti della STANHOME S.p.A. in aggiunta al premio aziendale vigente venga corrisposto un aumento salariale differenziato per livello sulla base della scala parametrale del vigente C.C.N.L. con base 100 al 7° livello = Lire 34.000.
L'aumento di cui sopra da corrispondersi per 14 mensilità, non è assorbibile e sarà valido a tutti gli effetti e per tutti gli istituti contrattuali. Le parti convengono che le soluzioni qualitative e quantitative definite con il presente accordo sulla parte salariale sono esaustive delle richieste fatte dalle O.O.S.S. in materia e pertanto queste ultime si impegnano, per tutta la durata dell'accordo stesso a non avanzare ulteriori richieste di ordine salariale che abbiano effetti generalizzanti o di perequazione.
L'Azienda dal canto suo si impegna a non erogare in via unilaterale, per la durata del presente accordo, aumenti salariali di qualsiasi natura. Tutto quanto sopra avuto riferimento all'attuale situazione retributiva complessiva dell'Azienda esistente alla data di firma del presente accordo. Le parti si impegnano in ogni caso ad incontrarsi prima della scadenza del vigente C.C.N.L. del Commercio, per un esame del quadro di riferimento dei salari.

Diritti Sindacali

Si conviene sulla istituzione di uno specifico monte di 200 ore annue di permesso retribuito per attività di coordinamento.

Si conviene altresì che, in rappresentanza delle lavoratrici che prestano la loro attività nelle filiali di vendita, tre di esse (una per le filiali del Nord, una per quelle del Centro ed una per quelle del Sud) possono essere designate unitariamente dalle OO.SS. a far parte del coordinamento di cui sopra, utilizzando i permessi retribuiti di cui all'apposito monte ore, di cui al presente articolo.

Acconto indennità licenziamento

A tutto il personale in forza alla data del 22.10.1980 verrà corrisposta insieme con la retribuzione relativa al mese di novembre 1980 la somma di Lire 570.000 a titolo di anticipazione sulla indennità di anzianità.
Per quanto concerne i lavoratori assunti successivamente al 1.1.1980 vale quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.79 del vigente C.C.N.L. del settore commercio.

Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula dello stesso, fatta eccezione per le diverse decorrenze previste su singoli punti, e scade il 30.6.1982.

Esso integra gli accordi stipulati in precedenza, di cui vengono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore.

Tabella aumento salariale riparametrato:

LIVELLI	AUMENTI
1° S	£ 68.000
1°	£ 64.600
2°	£ 54.400
3°	£ 49.300
4°	£ 43.180
5°	£ 40.460
6°	£ 37.400
7°	£ 34.000

Dichiarazione a verbale

La Direzione, nel ribadire la validità delle scelte aziendali, per quan-to concerne il previsto investimento per l'ampliamento della unità produttiva di Guidonia Montecelio, conferma che tale questione verrà sottoposta, per la relativa approvazione, al Consiglio di Amministrazione già convocato per il 3.12 p.v.